

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 12 giugno 2013

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. **423**.

Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle l.r. 8/2011 e l.r. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 423.

Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle l.r. 8/2011 e l.r. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Premesso:

— che con la Parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente (VAS);

— che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 4/08, correttivo della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, la Regione Umbria ha provveduto all'emanazione della l.r. 16 febbraio 2010, n. 12 concernente: "Norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)...";

— che successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/10, correttivo al d.lgs. 152/06, la Giunta regionale ha provveduto con D.G.R. 861/11 alla emanazione di specifiche tecniche in materia di valutazioni ambientali volte all'applicazione dei disposti della l.r. 12/10;

— che in particolare l'Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. 861/11 denominato "*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione ambientale strategica*" definisce le specifiche tecniche e procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS in ambito regionale nonché per l'integrazione del processo di VAS nell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica;

— che con la l.r. 16 settembre 2011, n. 8, modificata e integrata dalla l.r. 4 aprile 2012, n. 7, la Regione Umbria ha sancito disposizioni finalizzate alla semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali, delegando ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali il ruolo di Autorità competente per la VAS, relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale;

— che le suddette leggi regionali hanno apportato modificazioni ed integrazioni rispettivamente alla l.r. 11/05 (*Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale*) ed alla l.r. 12/10 (*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazioni ambientali*);

— che con deliberazione 1661/12 la Giunta regionale, in attuazione degli artt. 35, comma 4 e 37, della l.r. 8/2011, ha provveduto a disciplinare con specifico allegato (Allegato A) denominato "*Organizzazione e funzionamento delle Conferenze di servizio interne (l.r. 8/11, art. 35, comma 4 e art. 37)*" l'ambito di applicazione, la tempistica e le modalità di svolgimento dei lavori delle Conferenze di servizi interne della Regione e degli Enti locali;

Ricordato come la D.G.R. 861/11 sopra richiamata disciplini, tra l'altro, le modalità di svolgimento e la tempistica dei procedimenti amministrativi di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS da parte delle Autorità competenti;

Ritenuto necessario, a seguito della semplificazione e snellimento delle procedure, effettuata con le sopra citate l.r. 8/11 e l.r. 7/12, armonizzare le procedure e le tempistiche dei procedimenti di VAS in ambito regionale, anche in funzione della delega attribuita ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali, del ruolo di Autorità competente in materia di VAS;

Visto il documento, predisposto dal Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile, denominato: "*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica*" con il quale si è provveduto ad adeguare i contenuti del precedente Allegato A alla D.G.R. 861/11 ai nuovi disposti normativi sopra richiamati;

Visto il documento, predisposto dal Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile, di modifica del precedente Allegato A alla D.G.R. 1661/12, in adeguamento ai nuovi disposti normativi sopra richiamati;

Ritenuto necessario, in relazione al mutato quadro normativo regionale, provvedere alla adozione degli elaborati sopra richiamati ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A-D.G.R. 861/11 e Allegato A-D.G.R. 1661/12):

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il documento denominato: "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, individuato come "Allegato A-D.G.R. 861/11";

3) di approvare le modifiche all'Allegato A alla D.G.R. 1661/12, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, individuato come "Allegato A-D.G.R. 1661/12";

4) di stabilire che i documenti approvati ai precedenti punti 2 e 3 sostituiscono rispettivamente l'allegato A alla D.G.R. 861/11 e l'allegato A alla D.G.R. 1661/12;

5) di stabilire che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS in ambito regionale, presentate a far data dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente atto, siano effettuati secondo le disposizioni dettate dal presente provvedimento;

6) di stabilire che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, iniziati antecedentemente alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento, siano conclusi ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data di avvio del procedimento;

7) di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito web della Giunta regionale.

La vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle l.r. 8/2011 e l.r. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa.**

Premesso che:

Con la Parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente (VAS);

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 4/08, correttivo della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, la Regione Umbria ha provveduto all'emanazione della l.r. 16 febbraio 2010, n. 12 concernente: "Norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)...";

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/10, nuovo correttivo apportato al d.lgs. 152/06, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R. 861/11, alla emanazione di specifiche tecniche in materia di valutazioni ambientali volte alla corretta applicazione dei disposti della l.r. 12/10. L'Allegato A alla D.G.R. 861/11 definisce specifiche tecniche e procedurali per l'effettuazione dei procedimenti amministrativi inerenti alla Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS in ambito regionale disciplinando l'integrazione del processo di VAS nell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica;

Più di recente, con la l.r. 16 settembre 2011, n. 8, modificata e integrata dalla l.r. 4 aprile 2012, n. 7, il Consiglio regionale dell'Umbria ha sancito disposizioni finalizzate alla semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali, delegando ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali il ruolo di Autorità competente per la VAS, relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. Tali leggi regionali hanno, apportato modificazioni ed integrazioni rispettivamente della l.r. 11/05 (*Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale*) e della l.r. 12/10 (*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazioni ambientali*). Le principali disposizioni introdotte consistono in:

- comma 4 bis all'art. 3 della l.r. 12/10: "Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2, della l.r. 11/2005.";

- comma 5 bis all'art. 3 della l.r. 12/10: "Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per

le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”;

- art. 8-bis della l.r. 11/05 “Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica:

— Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici;

— Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, “nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale”, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o alla Regione.”;

- comma 9-bis, dell'articolo 28 della l.r. 11/05: dopo le parole: “urbane esistenti” è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010.”.

Inoltre, la Giunta regionale, in attuazione degli artt. 35, comma 4 e 37, della l.r. 8/11, con deliberazione 1661/12 concernente: “Linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle conferenze di servizi interne nonché per le conferenze di servizi interne promosse dagli Enti Locali nelle materie ad essi conferite dalla Regione” ha provveduto a disciplinare, con specifico allegato (Allegato A) l'ambito di applicazione, la tempistica e le modalità di svolgimento dei lavori delle Conferenze di servizi interne della Regione e degli Enti locali.

Ricordato come la D.G.R. 861/11 sopra richiamata, disciplini, tra l'altro, le modalità di svolgimento e la tempistica dei procedimenti amministrativi di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS da parte delle Autorità competenti.

Rilevato come, a seguito della semplificazione e snellimento delle procedure, effettuata con le sopra citate l.r. 8/11 e l.r. 7/12, si renda necessario armonizzare le procedure e le tempistiche dei procedimenti di VAS in ambito regionale, anche in funzione della delega attribuita ai Comuni e alle Amministrazioni Provinciali del ruolo di Autorità competente in materia di VAS relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

Considerato che il Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile ha predisposto il documento denominato: “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, con il quale si è provveduto ad adeguare i contenuti del precedente Allegato A alla D.G.R. 861/11 ai nuovi disposti normativi sopra richiamati. In particolare tale documento disciplina:

- I criteri generali per la applicazione della procedura di VAS;
- Le definizioni e l'individuazione dei soggetti per applicazione VAS;
- L'Autorità competente per la VAS;
- L'ambito di applicazione;
- Le fasi, modalità e tempistica del procedimento di VAS;
- L'integrazione e coordinamento delle procedure.

Inoltre lo stesso documento, al fine facilitare e rendere omogenea la semplificazione per la corretta integrazione delle fasi del processo di VAS nell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali, contiene uno specifico allegato, curato congiuntamente con il Servizio regionale Urbanistica ed espropriazioni, relativo ai più ricorrenti strumenti della pianificazione urbanistica comunale che schematizza l'integrazione della fasi del processo di VAS con quelle dell'iter amministrativo ordinario dello strumento urbanistico.

Conseguentemente il Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile ha predisposto il documento denominato: “Organizzazione e funzionamento delle conferenze di servizio interne (l.r. 8/11, art. 35 comma 4 e art. 37)” con il quale ha provveduto ad adeguare i contenuti del precedente Allegato A - D.G.R. 1661/12 ai nuovi disposti normativi sopra richiamati.

Ritenuto pertanto necessario regolamentare e disciplinare i procedimenti di VAS per effetto dei nuovi disposti normativi sopra richiamati.

Si propone alla Giunta regionale di approvare con il presente atto:

- il documento denominato: “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, individuato come “**Allegato A-D.G.R. 861/11**”;
- le modifiche all'Allegato A alla D.G.R. 1661/12, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, individuato come “**Allegato A-D.G.R. 1661/12**”;

Si propone altresì alla Giunta regionale di stabilire con il presente atto:

- che i documenti sopra citati, proposti per l'approvazione, sostituiscono rispettivamente l'allegato A alla D.G.R. 861/11 e l'allegato A alla D.G.R. 1661/12;
- che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS in ambito regionale, presentate a far data dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente atto, siano effettuati secondo le disposizioni dettate dal presente provvedimento;
- che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, iniziati antecedentemente alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento, siano conclusi ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data di avvio del procedimento.

Perugia, li 3 maggio 2013

L'istruttore
F.TO FEDERICA MONTEPAGANI

ALLEGATO A - D.G.R. 861/11

**“SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI
IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA”**

Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle l.r. 8/2011 e l.r. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa.

- 1. PREMESSA**
- 2. CRITERI GENERALI PER LA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS IN AMBITO REGIONALE**
- 3. DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER APPLICAZIONE VAS IN AMBITO REGIONALE**
- 4. AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE**
- 5. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 6. FASI, MODALITÀ E TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO IN AMBITO REGIONALE**
- 7. INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE**

Allegati:

- I. Scheda raccolta dati sulle procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS**
- II. Schema avvio procedura di verifica di assoggettabilità a VAS**
- III. Schema avvio consultazioni preliminari procedura di VAS**
- IV. Questionario fase delle consultazioni preliminari VAS**
- V. Schema di avviso – fase delle consultazioni del pubblico VAS**
- VI. Schema di informativa - fase delle consultazioni del pubblico VAS**
- VII. Schemi procedurali**

1. PREMESSA

Con la l.r. 16 settembre 2011, n. 8, modificata e integrata dalla l.r. 4 aprile 2012, n.7, la Regione Umbria ha introdotto una serie di disposizioni per attuare la semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali. Tali disposizioni hanno comportato, per la materia urbanistica, e di riflesso per quella relativa alle valutazioni ambientali, modificazioni ed integrazioni rispettivamente della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11 (*Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale*) e della l.r. 16 febbraio 2010, n. 12 (*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale e valutazione di impatto ambientale*).

Le principali disposizioni introdotte si sostanziano come di seguito elencato:

- comma 4 bis, art. 3, l.r. 12/2010: *“Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”*
- comma 5 bis, art. 3, l.r. 12/2010: *“Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 6, comma 12, del d. lgs.152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”*
- art. 8-bis, l.r. 11/2005 *“Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica:*
 1. *Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici.*
 2. *Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o alla Regione.”*
- comma 9-bis, art. 28, l.r. 11/2005: *“Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 4 della l.r. n. 27/2000 e dell'articolo 67 comma 3, della l.r. n. 11/2005 con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa l.r. n. 11/2005 e*

nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della l.r. n. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti. Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'articolo 3, comma 4-bis della l.r. n. 12/2010 ."

L'evoluzione del quadro normativo come suindicato, nel rispetto dell'art. 7, comma 7 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con il quale è disposto che *"le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri Enti locali e [disciplinano, inoltre]...i criteri per la individuazione degli Enti locali territoriali interessati...; i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ...; eventuali ulteriori modalità ... per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione ...; le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS ...; le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza"*, ha reso necessario definire un nuovo documento *"SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA"* che va a sostituire integralmente l'Allegato A della D.G.R 861/2011.

Il presente documento è stato predisposto per fornire il necessario aggiornamento procedurale con specifico riferimento alla integrazione delle fasi del processo di VAS in quelle di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica. In particolare per agevolare e rendere omogenea l'attività dei Comuni in materia di VAS, sono allegati al documento una serie di schemi, relativi alle tipologie degli strumenti urbanistici comunali più ricorrenti, che individuano le fasi dell'iter di elaborazione e adozione e approvazione di un piano o programma e la relativa integrazione con le fasi del processo di VAS. Tali schemi costituiscono un utile strumento di riferimento procedurale per i Comuni. Infine il documento contiene una dettagliata modulistica che contribuirà alla certezza del procedimento facilitando la presentazione di istanze e l'assolvimento di altri adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di valutazione ambientale su piani e programmi.

2. CRITERI GENERALI PER LA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS IN AMBITO REGIONALE

Le procedure di valutazione ambientale, Verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione Ambientale Strategica, sui piani e programmi sono svolte in ambito regionale in conformità al disposto della l.r. 12/2010 e al disposto del d. Lgs 152/2006 come modificato ed integrato per effetto del d. lgs.128/2010 e, con particolare riferimento agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, sono coordinate con le norme di semplificazione, introdotte con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche nella L. 12 luglio 2011, n. 106, di cui alla l.r. 8/2011 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla l.r. 7/2012.

La Valutazione Ambientale Strategica:

- è parte integrante del procedimento di formazione, adozione e/o approvazione del piano o programma e deve essere effettuata anteriormente all'approvazione dello stesso, ovvero all'avvio della relativa procedura e comunque durante la fase di predisposizione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;

- è effettuata assicurando il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale ed è effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni delle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite;

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. la VAS o la Verifica di assoggettabilità a VAS, relative a modifiche di piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente a Verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS, l'Autorità competente per la VAS e l'Autorità precedente si avvalgono di Conferenze istruttorie, al fine di:

- acquisire le valutazioni dei Soggetti portatori di competenze ambientali, per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- agevolare la consultazione con i Soggetti portatori di competenze ambientali e di altri Soggetti portatori di interessi durante lo svolgimento delle consultazioni preliminari nell'ambito del processo di VAS;
- acquisire le valutazioni dei Soggetti portatori di competenze ambientali per la composizione del parere motivato nell'ambito del processo di VAS.

I Soggetti portatori di competenze ambientali da invitare alle fasi delle procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS, sono individuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della l.r. 12/2010. In base alla tipologia di piano o programma oggetto di valutazione possono essere individuati ulteriori Soggetti con specifiche competenze ambientali.

La Valutazione Ambientale Strategica è effettuata facendo riferimento alle definizioni riportate al successivo paragrafo *“Definizioni e individuazione dei soggetti per l'applicazione della VAS in ambito regionale”*.

In attuazione dell' art. 35, comma 4, della l.r. 8/2011, e s.m.i. la posizione unitaria della Regione, da esprimere nelle Conferenze relative ai procedimenti di VAS, convocate da altre amministrazioni, è espressa, secondo le modalità contenute all'Allegato A della D.G.R. 1661/2012, dal Servizio regionale valutazioni ambientali: VIA, VAS e Sviluppo sostenibile.

I Soggetti, diversi dalla Regione Umbria, individuati come Autorità competente per la VAS, nel caso degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, dispongono la pubblicazione dell'avviso di avvio del processo di VAS sul proprio sito web e sul sito web della Regione Umbria, area tematica *“Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione ambientale strategica”* coordinandosi con il Servizio regionale valutazioni ambientali: VIA, VAS e Sviluppo sostenibile. Le specifiche tecniche per la presentazione della documentazione in formato digitale sono indicate sul sito web della Regione Umbria, area tematica *“Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione ambientale strategica”*.

I Soggetti diversi dalla Regione, individuati come Autorità competente per la VAS, nel caso degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, assicurano un adeguato supporto volto a favorire modalità omogenee nell'integrazione delle fasi del processo di VAS con quelle di formazione, adozione e approvazione di piani e programmi.

Al fine di consentire alla Regione Umbria di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., i Soggetti che svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS in ambito regionale trasmettono, tramite posta elettronica certificata, alla Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali: VIA, VAS e Sviluppo sostenibile, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione in corso in materia di valutazione ambientale su piani e programmi. A tal fine dovranno utilizzare le apposite schede A e B di cui all'**Allegato I**, disponibili per il download sul sito web , della Regione Umbria, area tematica "Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione ambientale strategica".

Al fine di sistematizzare i dati provenienti dai monitoraggi ambientali, per i fini previsti al comma 1 dell'art.8 della l.r. 12/2010, i Soggetti che svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS, trasmettono alla Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali: VIA, VAS e Sviluppo sostenibile, i piani di monitoraggio dei piani e programmi, sottoposti a VAS, definitivamente approvati e, a seguito della attuazione dei piani e programmi, provvedono a trasmettere i Report periodici di monitoraggio.

Le procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS avviate precedentemente all'approvazione del presente documento che annulla e sostituisce l'Allegato A della precedente D.G.R. 861 del 26/07/2011, sono concluse ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

3. DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER APPLICAZIONE DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE

Ai fini della corretta applicazione della procedura di VAS e della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in ambito regionale si fa riferimento alle definizioni contenute all'art. 2 della l.r. 12/2010 e a quelle del d. lgs. 152/2006, come modificato per effetto del d. lgs. 128/2010. In particolare:

Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

Patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

Piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla comunità europea, comprese le loro modifiche:

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

Modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

Valutazione ambientale strategica: il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità nei casi previsti, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, l'espressione del parere motivato, l'informazione sulla decisione di approvazione, il monitoraggio;

Verifica di assoggettabilità a VAS di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi, ovvero loro modifiche, possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni del pubblico;

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità a VAS;

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi e l'adozione dei provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA e l'adozione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di progetti;

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta e/o approva il piano o programma;

Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto sottoposto alle disposizioni del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia di valutazione di impatto ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

4. AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 11/2005 il Comune è Autorità competente, solo per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti. La funzione di Autorità competente per la VAS può essere affidata dal Comune, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative dei Comuni, o alla Provincia territorialmente competente, o alla Regione Umbria – Giunta regionale - Servizio competente in materia di valutazioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2010 la Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di valutazioni ambientali, è l'Autorità competente per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

5.1. Disposizioni generali

Sono sottoposti a VAS i piani o programmi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. 12/2010.

Sono sottoposti o esclusi dalla VAS, i piani o programmi di cui all'art. 3 comma 3 e comma 4 bis, della l.r. 12/2010, previo svolgimento della Verifica di assoggettabilità a VAS. L'art. 3, commi 4, 5 e 5 bis, della l.r. 12/2010 disciplina i casi di esclusione di piani e programmi dal campo di applicazione della VAS.

Nel caso di varianti minori a piani e programmi già sottoposti a procedura di VAS, sulla base della sussistenza di elementi oggettivi atti a sostenere che non si introdurranno impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata, redatta in conformità ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e sottoscritta dal responsabile della struttura competente per la redazione del piano o programma. Sulla base di tale relazione, richiedono all'Autorità competente una Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5.2. Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e provinciale

Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale, così come definita e disciplinata dalle leggi regionali 22 febbraio 2005 n. 11, 26 giugno 2009 n. 13 come modificate ed integrate per effetto della l.r. 16 settembre 2011 n. 8, modificata ed integrata dalla l.r. 4 aprile 2012 n. 7, e sempre che ne ricorrano le condizioni:

- il Comune in fase di avvio della procedura di uno strumento urbanistico, determina con proprio atto la sottoposizione o la esclusione dello stesso alla procedura di VAS o alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in base alla tipologia di strumento urbanistico come ai punti successivi specificato;
- la stessa attestazione preventiva deve essere resa dal Comune nel caso della presentazione al SUAPE di interventi da realizzare secondo la procedura del D.P.R. 160/2010, qualora gli interventi si configurino in variante al PRG o quando pur configurandosi come piani attuativi conformi al PRG, il PRG non sia stato sottoposto a VAS;
- con lo stesso atto, nel caso in cui è attestata la necessità di espletare la procedura di VAS o di Verifica di assoggettabilità a VAS, viene approvato il Rapporto preliminare ed è individuato il Soggetto che svolge le funzioni di Autorità competente per la VAS.

Sono da sottoporre direttamente a VAS:

- PRG, parte strutturale e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale;
- PRG, parte operativa, contestuale al PRG, Parte strutturale che riguardano l'intero territorio comunale. In tal caso la procedura di VAS è unica;
- PRG, Parte operativa e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale, quando non è contestuale al procedimento della Parte strutturale. Ai fini della valutazione si dovrà tener conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG, Parte strutturale, ove effettuata;
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali.

Sono da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS:

- le varianti parziali al PTCP che riguardano porzioni del territorio provinciale ovvero che riguardano l'intero territorio ma solo per specifici tematismi;
- le varianti al PRG parte strutturale, di cui all'art. 18, comma 1, della l.r. 11/2005, che riguardano porzioni del territorio comunale ovvero l'intero territorio solo per specifici tematismi;
- le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali che non sono stati adeguati ai sensi della l.r. 31/97 o della l.r. 11/2005, anche attraverso piani attuativi, programmi urbanistici e procedimenti di SUAPE;
- i piani attuativi e i programmi urbanistici conformi agli strumenti urbanistici generali che non sono stati adeguati ai sensi della l.r. 31/97 o della l.r. 11/2005;

Qualora il piano regolatore comunale, pur non essendo stato sottoposto a VAS, sia stato approvato ai sensi della l.r. 31/97 o della l.r.11/2005, sono sottoposti a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, ai sensi dell'art.9, comma 2 della l.r. 12/2010:

- le varianti di cui all'art. 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r.11/2005 anche a mezzo di piano attuativo o programma urbanistico;
- le varianti parziali al PRG Parte operativa effettuate anche a mezzo di piano attuativo;
- i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2005 conformi allo strumento urbanistico generale;
- gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAPE) qualora si configurino in variante al PRG.

Le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piani attuativi e programmi urbanistici, che siano stati sottoposti a VAS, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'art. 9 comma 2 della l.r. 12/2010. In tal caso la Verifica di assoggettabilità a VAS è limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovra ordinati;

La Verifica di assoggettabilità a VAS tiene conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG parte strutturale, ove effettuata;

Sono esclusi dalla VAS e dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS:

- gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r 12/2010, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b);
- i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, che ai sensi in base all'art. 3, comma 5, della l.r. 12/2010 e dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n.70, comma 1, lett. g) ¹, e comma 8², non comportino variante e lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, valutati in sede di VAS ai fini della sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- le modifiche dei piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, della l.r. 12/2010. Rientrano, ad esempio, tra i casi di opere la cui autorizzazione ha per legge l'effetto di variante:
 - *impianti di smaltimento e recupero rifiuti – art. 208 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *infrastrutture energetiche lineari – art. 52 quater del d. lgs. 330/2004;*
 - *impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – art. 12 del d. lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 4 comma 2 del d. lgs. 28/2011;*
 - *grandi opere statali – infrastrutture ed insediamenti strategici (Legge obiettivo 443/2001; d. lgs. 163/2006 artt. 161-165);*

¹ D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 2011, n. 106, art.5, comma 1 "Costruzioni private": per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono [...] lettera g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.

² D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 2011, art.5, comma 8: per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

- *apertura di cave per il fabbisogno straordinario per la realizzazione di grandi infrastrutture viarie di interesse nazionale di cui art. 8 della l.r. 2/2000.*

6. FASI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO DI VAS

In base al disposto dell'art. 11 comma 1, Parte seconda del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 1 della l.r. 12/2010, il processo di VAS è avviato dall'Autorità procedente contestualmente alla formazione del piano o programma e si articola nelle seguenti fasi:

- a) svolgimento di una Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata nei casi previsti dalla normativa;**
- b) consultazioni preliminari;**
- c) elaborazione del rapporto ambientale e della proposta di piano o programma;**
- d) svolgimento consultazioni del pubblico;**
- e) valutazione della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso l'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente;**
- f) decisione;**
- g) informazione sulla decisione;**
- h) monitoraggio ambientale.**

Di seguito, per ognuna delle fasi sopra elencate, vengono esplicitate le modalità procedurali.

Fase a) 1. Verifica di assoggettabilità (art. 9 comma 1 della l.r. 12/2010):

nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 dell'art. 3 della l.r. 12/2010, l'Autorità procedente, trasmette con apposita istanza (**Allegato II**) all'Autorità competente il Rapporto preliminare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2010. Il Rapporto preliminare è trasmesso su supporto informatico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo e comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte seconda del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, entro i successivi sette giorni dal ricevimento dell'istanza, individua i Soggetti competenti in materia ambientale di cui art. 4, commi 3 e 4, della l.r. 12/2010.

L'Autorità competente trasmette il Rapporto preliminare ai Soggetti competenti in materia ambientale e con la stessa nota provvede a convocarli alla Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 2, lettera l) della l.r. 12/2010. La Conferenza si svolge entro cinquanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di effettuare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

La Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS è una Conferenza istruttoria indetta dall'Autorità competente allo scopo di facilitare la verifica di impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma. La Conferenza svolge i suoi lavori in unica seduta. Nell'ambito della seduta della Conferenza di assoggettabilità a VAS sono acquisiti pareri, valutazioni e osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale.

I soggetti convocati alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

I Soggetti invitati alla Conferenza rilasciano i pareri e le valutazioni definitive in tale sede o provvedono a farli pervenire all'Autorità competente e all'Autorità procedente entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell'Autorità competente del Rapporto preliminare.

L'assenza dei Soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza o la mancata espressione del parere entro il termine di cui al punto precedente sono considerate dall'Autorità competente quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente.

L'Autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS, anche definendo eventuali prescrizioni, in sessanta giorni dalla trasmissione dell'istanza.

Il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS, comprese le motivazioni, è reso pubblico, attraverso la pubblicazione sul BUR e sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente.

(L'**Allegato II** fornisce uno schema di domanda tipo per la richiesta di espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS).

Fase a) 2. Verifica di assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010):

qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti a piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o che, limitatamente ai soli piani urbanistici comunali, pur non essendo stati sottoposti a VAS, siano stati approvati ai sensi della l.r. 31/1997 o della l.r.11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente. Sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS.

L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata. Come disposto al punto 5.1 del presente documento, la Relazione motivata deve essere redatta in conformità ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Fase b) Consultazioni preliminari (art. 5, comma 2, l.r. 12/2010):

con proprio atto l'Autorità procedente attesta che il piano o programma va sottoposto a processo di VAS e approva il Rapporto preliminare di VAS, di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) della l.r. 12/2010. L'atto è reso pubblico secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo del piano o programma; in ogni caso l'Autorità procedente assicura la pubblicazione dell'atto e del Rapporto preliminare, sui siti web della Autorità procedente e dell'Autorità competente.

L'Autorità procedente assicura la contestualità dell'invio del Rapporto preliminare all'Autorità competente con la pubblicazione dell'atto, secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo del piano o programma, e con la pubblicazione dell'atto e del Rapporto preliminare sui siti web della Autorità procedente e dell'Autorità competente.

Il Proponente e/o l'Autorità procedente entra in collaborazione con l'Autorità competente trasmettendo alla stessa il Rapporto preliminare e richiedendo l'attivazione del processo di VAS (**Allegato III**).

Il Proponente e/o l'Autorità procedente e l'Autorità competente individuano i Soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della l.r. 12/2010, che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma nonché le Organizzazioni sindacali, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia. L'elenco dei Soggetti da invitare può essere implementato a seguito degli esiti della prima seduta della Conferenza di consultazione preliminare.

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente convoca la Conferenza di consultazione preliminare. I lavori della Conferenza di consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si concludono entro novanta giorni dallo invio del Rapporto preliminare all'Autorità competente. La fase della Consultazione preliminare consente di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la elaborazione del Rapporto ambientale ed è utile a consentire la definizione delle forme e delle modalità di svolgimento delle fasi successive della VAS in relazione al tipo di piano o programma e al suo iter amministrativo.

Le sedute della Conferenza preliminare di VAS sono pubbliche. Di ogni seduta della Conferenza preliminare, l'Autorità procedente dispone un apposito verbale sintetico che registra il contenuto dei contributi rappresentati o, consegnati in forma scritta, dai Soggetti convenuti. Dopo la chiusura della fase di Consultazione preliminare, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità procedente predispose una apposita "*Relazione conclusiva della fase della consultazione preliminare*" che riporta:

- la descrizione dello svolgimento della fase della Consultazione preliminare;
- il calendario delle sedute della Conferenza preliminare e di altri eventuali incontri specificamente attivati;
- l'elenco di tutti i contributi ricevuti e la sintesi per punti del relativo contenuto.

Al fine di facilitare la consultazione e il ricevimento dei contributi può essere reso disponibile un *questionario volontario* nel corso delle sedute della Conferenza di consultazione preliminare e sul sito web dell'Autorità procedente e su quello dell'Autorità competente (**Allegato IV**).

(L' Allegato III fornisce uno schema di comunicazione per la trasmissione del Rapporto preliminare di VAS).

(L'Allegato IV fornisce il format di un questionario volontario per favorire la partecipazione nella fase della Consultazione preliminare).

Fase c) Elaborazione della proposta di piano o programma e del Rapporto ambientale:

il Rapporto ambientale, redatto dal Proponente e/o Autorità procedente, costituisce parte integrante della proposta di piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione fino alla approvazione definitiva.

Il Rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma può determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma stesso. Il Rapporto Ambientale è elaborato in base ai criteri indicati all'Allegato VI del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Rapporto ambientale, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., dà atto degli esiti della fase della consultazione preliminare, sulla base della "Relazione conclusiva della fase della consultazione preliminare" ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

Fase d) Svolgimento delle consultazioni del pubblico:

l'Autorità procedente preadotta/adotta la proposta di piano o programma corredata dal Rapporto ambientale e dalla Sintesi non tecnica.

L'Autorità procedente provvede:

- ad effettuare il deposito degli elaborati della proposta del piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica presso i propri uffici, presso gli uffici dell' Autorità competente, presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione;
- ad effettuare il deposito della sola Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione;
- a trasmettere all'Autorità competente, assicurando la necessaria collaborazione, copia della proposta del Piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per consentire l'avvio delle attività tecnico-istruttorie ai fini della espressione del Parere motivato ambientale.

L'Autorità procedente assicura che chiunque possa prendere visione della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per presentare le proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi. A tal fine l'Autorità procedente provvede a rendere pubblico l'avvenuto deposito della proposta del piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso apposito avviso sul BUR e sul proprio sito web e sul sito web dell'Autorità competente. L'avviso (**Allegato V**) deve contenere almeno:

- il titolo della proposta del piano o programma;
- l'elenco di tutti gli elaborati e allegati che compongono la proposta di piano;
- l'indicazione del Proponente e/o dell'Autorità procedente;
- l'indicazione dell'Autorità competente;
- l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli elaborati e allegati della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;
- l'indicazione delle sedi ove si può consultare la sola Sintesi non tecnica;
- l'indicazione degli indirizzi dei siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente ove sono consultabili in formato elettronico tutti gli elaborati della proposta di piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica;
- l'indicazione della denominazione ed indirizzo della Autorità procedente presso la quale chiunque può far pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi in forma scritta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'apposito avviso.

L'Autorità procedente assicura che i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato, coinvolti sin dalla fase della Consultazione preliminare nel processo di VAS, ricevano comunicazione che tutti gli elaborati della proposta di piano o programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili per la consultazione, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso pubblicato sul BUR, di cui al precedente punto (**Allegato VI**).

L' Autorità procedente pubblica sul proprio sito web le osservazioni e contributi conoscitivi pervenuti durante i sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'apposito avviso. Al termine del periodo di sessanta giorni provvede a trasmettere all'Autorità competente copia di tutte le osservazioni e contributi ricevuti.

(L'ALLEGATO V fornisce uno Schema di avviso tipo)

(L'ALLEGATO VI fornisce uno Schema di comunicazione dell'Autorità procedente)

Fase e) Valutazione della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso l'espressione del parere motivato dell'Autorità competente (art. 5, comma 3, l.r. 12/2010):

l'Autorità competente, ricevute le osservazioni e i contributi da parte dell'Autorità procedente, al fine di esprimere il parere motivato, convoca la Conferenza di VAS entro i dieci giorni successivi. Alla Conferenza di VAS sono invitati a partecipare i Soggetti portatori di competenze ambientali di cui all'art. 4 commi 3 e 4 della l.r. 12/2010. Altresì alla Conferenza possono essere chiamati a partecipare gli esperti di cui all'articolo 17 della l.r. 12/2010. La lettera di convocazione specifica l'indirizzo web dell'Autorità procedente ove è possibile consultare tutti gli elaborati della proposta di piano o programma, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica nonché le osservazioni e i contributi pervenuti.

La Conferenza di VAS è una Conferenza istruttoria finalizzata a consentire l'esame e la valutazione da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai Soggetti portatori di competenze ambientali, della proposta di piano o programma del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti durante la fase della consultazione pubblica.

La Conferenza di VAS si articola in una o più sedute, si conclude in trenta giorni dalla data sua indizione e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. I Soggetti convocati alla Conferenza di VAS partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa e rendono il parere di competenza entro e non oltre il termine dei lavori della Conferenza di VAS.

L'Autorità competente rende il proprio parere motivato entro quindici giorni dalla data di conclusione della Conferenza di VAS. Il parere motivato ai fini della VAS è obbligatorio ed è reso sulla base delle risultanze istruttorie e sulla base degli esiti della Conferenza di VAS.

L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmette all'Autorità procedente il Parere motivato, copia del verbale della Conferenza di VAS e copia di tutti i pareri pervenuti durante la Conferenza di VAS.

L'Autorità procedente, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità competente, ai sensi del comma 2, dell'art. 15 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi del comma 6, dell'art. 4, della l.r. 12/2010, prima della presentazione del piano o programma all'organo competente

per l'approvazione definitiva effettua le opportune revisioni e/o adeguamenti del piano o programma per conformarlo al contenuto del Parere motivato.

L'Autorità precedente comunica all'Autorità competente le revisioni e/o adeguamenti apportati al piano o programma per effetto dei contenuti del Parere motivato. Con la stessa comunicazione l'Autorità precedente attesta all'Autorità competente le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel nuovo Piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato/approvato alla luce delle possibili alternative individuate, tramite una *Dichiarazione di sintesi*, e la descrizione del programma di monitoraggio definitivo, tramite *le misure adottate in merito al monitoraggio*,

Fase f) decisione:

l'Autorità precedente provvede a trasmettere all'organo competente per l'adozione o approvazione, il piano o programma, il Parere motivato e tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione. L'organo competente, con apposito atto, adotta/approva il piano o programma.

Fase g) informazione sulla decisione:

l'atto di adozione/approvazione del nuovo piano o programma è pubblicato sul BUR della Regione Umbria con indicazione della sede ove possa prendersi visione del piano o programma e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità precedente provvede a rendere pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito Web dell' Autorità precedente e dell'Autorità competente, la seguente documentazione:

- l'atto di adozione/approvazione del piano o programma;
- il Parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- una Dichiarazione di sintesi;
- le misure adottate in merito al monitoraggio.

Fase h) monitoraggio:

il monitoraggio ambientale è effettuato dall'Autorità precedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi di ARPA UMBRIA ed ha lo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Il programma di monitoraggio ambientale individua:

- Soggetti responsabili;
- Soggetto/i attuatore/i del monitoraggio;
- le risorse finanziarie individuate e rese disponibili per l'effettuazione delle misurazioni e la redazione dei Report di monitoraggio;
- Il crono programma con indicazione delle scadenze per la redazione dei Report periodici e per la presentazione degli stessi all'Autorità precedente e all'Autorità competente.

Il programma di monitoraggio, sulla base dei contenuti del Rapporto ambientale:

- individua le componenti ambientali interessate direttamente o indirettamente dall'attuazione del piano o programma e oggetto di monitoraggio;
- identifica le azioni del piano o programma che possono produrre effetti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale;

- individua gli indicatori per la misurazione degli effetti prodotti.

Entro trenta giorni dalla definitiva approvazione del Piano o programma l'Autorità procedente sottoscrive uno specifico protocollo tecnico con il/i soggetto/i individuato/i come attuatore del monitoraggio sulla base di quanto indicato nel programma di monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo ambientale dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

7. INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 12/2010:

- la VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi comprendono le procedure della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.; a tal fine il Rapporto ambientale per la VAS e il Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso Decreto n. 357/1997. La valutazione dell'Autorità competente comprende le finalità di conservazione proprie della Valutazione d'incidenza dandone atto degli esiti. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
- la Verifica di assoggettabilità a VIA, necessaria allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e debbano essere sottoposti a VIA, può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 12/2010, nell'ambito del processo di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
- nella redazione dello Studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel Rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 della l.r. 12/2010:

- nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le Autorità competenti;
- nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'Autorità competente di concerto con l'Autorità procedente assicura il coinvolgimento, sin dalla fase di Consultazione preliminare, delle Autorità competenti di tali regioni nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti con la contestuale trasmissione degli elaborati predisposti dal Soggetto

proponente e/o Autorità procedente. L'Autorità competente ne acquisisce i pareri nella fase della Conferenza di VAS.

7.1 Specifiche procedurali per la Pianificazione urbanistica provinciale

L'art. 24 della l.r. 12/2010 dispone l'integrazione procedurale del processo di VAS nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PTCP e di sue varianti. Si specifica di seguito:

- le modalità di pubblicità previste dalla l.r. 13/2009 per la pubblicazione del PTCP e sue varianti valgono anche ai fini delle fasi di consultazione previste dalla procedura VAS;
- ai fini della approvazione del documento programmatico, di cui all'art. 28, comma 2 della l.r. 13/2009, la Provincia avvia una fase di consultazione preliminare con l'Autorità competente per la VAS, con i Soggetti portatori di competenze ambientali e il pubblico interessato, sulla base del Rapporto preliminare. La fase di consultazione preliminare è ricompresa nel periodo di cui al comma 3 dell'art. 28 della l.r. 13/2009;
- La fase relativa all'adozione del PTCP comporta il deposito degli elaborati del piano e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica presso la Provincia, presso l'Autorità competente per la VAS (Regione Umbria Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali) e il solo deposito della Sintesi non tecnica presso tutti i comuni della provincia interessata, presso la Provincia confinante, presso i Comuni confinanti. L'avviso di deposito sarà integrato, ai fini della consultazione della VAS comprendendo almeno l'indicazione del proponente, dell'autorità competente, le sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo dell'ufficio presso il quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi per la procedura di VAS.
- l'obbligo di assoggettare alle procedure di VAS il PTCP e sue varianti è esplicitato durante la fase di predisposizione e approvazione del documento preliminare di piano.

7.2 Specifiche procedurali per la pianificazione urbanistica comunale.

L'art. 25 della l.r. 12/2010 dispone l'integrazione procedurale del processo di VAS nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PRG e degli altri strumenti urbanistici comunali per cui le fasi della procedura di VAS sono ricomprese nelle procedure già definite dalla l. r. 31/97 e dalla l.r. 11/2005, (tenendo conto anche degli indirizzi di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale 22 dicembre 2005 n. 2187, 15/11/2006 e s.m.i. n. 1944 e 21 maggio 2007 n. 767).

Si specifica che:

- la fase della consultazione preliminare di VAS, necessaria per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale previsto per la VAS è avviata dal Comune con la trasmissione all'Autorità competente del Rapporto preliminare per la VAS e si svolge entro novanta giorni dalla trasmissione indicata, salvo quanto diversamente concordato dal Comune e dall'Autorità competente per la VAS. Per i PRG parte strutturale e per le loro varianti, la fase della consultazione preliminare VAS può svolgersi attraverso la Conferenza di servizi di cui al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 11/2005, ove indetta dal Comune, e può concludersi con il termine del periodo di trenta giorni delle osservazioni sul Documento Programmatico;
- le modalità di pubblicità previste ai fini della consultazione preliminare e della consultazione del pubblico per la procedura di VAS, sono assolte nell'ambito delle procedure di pubblicazione dalla l.r. 11/2005 che ne danno evidenza;

- il deposito degli elaborati della proposta di piano adottata, comprensiva del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica è effettuato, oltre che presso lo stesso Comune, anche presso la Provincia/e territorialmente interessata/e e presso l'Autorità competente per la VAS. Il deposito della sola Sintesi non tecnica è effettuato presso tutte le sedi dei Comuni confinanti. L'avviso di cui al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 11/2005 sarà integrato, ai fini della consultazione della VAS, comprendendo almeno l'indicazione del Proponente, dell'Autorità competente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, l'indicazione delle sedi della denominazione ed indirizzo dell'ufficio comunale presso il quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi per la procedura di VAS;
- nel caso di variazioni parziali agli strumenti urbanistici generali tramite accordi di programma, SUAPE, ecc., l'esito della Verifica di assoggettabilità a VAS è rappresentato dalla Autorità competente per la VAS nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi di cui all'art. 18, comma 5 della l.r.11/2005. Quando le suddette varianti abbiano ad oggetto progetti da assoggettare alla procedura di Verifica di assoggettabilità di VIA, ovvero che rendano necessaria una Valutazione d'incidenza e siano sottoposte a procedura di VAS, i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA e/o quello della Valutazione d'incidenza sono condotti nell'ambito della procedura di VAS;
- al fine di facilitare l'attività dei Comuni, per assicurare la corretta integrazione delle procedure di valutazione ambientale con quelle di formazione, adozione e approvazioni dei piani urbanistici, è provveduto all' **Allegato VII** un elenco di schemi procedurali relativi alle tipologie di piani più ricorrenti, come previsti dalla vigente normativa. Ancorché non esaustivo, l'elenco di schemi procedurali, sviluppato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 25 della l.r. 12/2010 e sulla base delle disposizioni semplificative introdotte in materia urbanistica dalla l.r. 8/2011 come modificata ed integrata con la l.r. 7/2012, costituisce il riferimento operativo per rendere coordinata e omogenea, in materia urbanistica comunale, la valutazione ambientale dei piani, programmi e loro varianti.

**ALLEGATO I - SCHEDA RACCOLTA DATI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
E PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS IN CORSO
(art. . 7, comma 8, del d. lgs. 152/2006)**

Nome del Piano o Programma	Tipologia di Piano (A-B-C-D vedi note alla tabella)	Proponente	Procedente	Autorità competente	Data di avvio della procedura	Data di emissione del provw.	Esito (assoggettato/escluso/escluso con prescrizioni)

Tipologie di Piano

Piani fondi strutturali

Piani Territoriali Regionali/Provinciali e Paesaggistici

Piani Urbanistici Comunali/Intercomunali

Piani di Settore

A

B

C

D

ALLEGATO II

Luogo e data _____

Prot. _____

All'Autorità Competente in materia di VAS_____

_____**OGGETTO: Piano/Programma - Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. –
Rapporto preliminare (art. 12 d. lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010)**L'Amministrazione (*generalità del procedente/proponente*), con sede legale in
.....(*indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P.*), in qualità di Autorità Procedente del:Piano/programma di “..... (*indicare il titolo del piano/programma*)....”, in località
nel Comune di , Provincia ditrasmette a codesta Autorità competente il Rapporto preliminare ai fini dell'avvio della procedura in
oggetto, di cui all'art. 9 legge regionale 16.02.2010 n. 12.

Allega alla presente:

- n. 1 copia cartacea del Rapporto Preliminare;
- n. 15 copie su supporto informatico del Rapporto Preliminare;
- n. 1 copia dell'atto con il quale si attesta che il Piano/Programma va sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VAS, con il quale si approva il Rapporto Preliminare e, solo per le Amministrazioni comunali, con il quale si individua l'Autorità competente.

Responsabile del procedimento dell'Autorità procedente _____

Tel _____ Fax _____

e-mail _____

Firma dell'Autorità procedente

ALLEGATO III

luogo e data _____

Prot. _____

All'Autorità Competente in materia di VAS

OGGETTO: Processo di VAS: Piano/Programma - **Trasmissione Rapporto preliminare per avvio consultazioni preliminari** (art. 13, comma 1, d. lgs 152/2006 ed art. 5, comma 2 l.r. 12/2010)

L'Amministrazione (generalità del procedente/proponente), con sede legale in(indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P.), in qualità di Autorità procedente del Piano/programma di “..... (indicare il titolo del piano/programma).....
.....
.....

Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, trasmette, a codesta Autorità competente, il Rapporto preliminare ai fini dell'avvio delle consultazioni preliminari, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 16.02.2010 n. 12 .

Allega alla presente:

- Copia dell'atto dell'Amministrazione procedente che:
 - attesta la necessità di sottoporre il Piano a VAS;
 - approva il Rapporto preliminare;
 - individua l'Autorità competente (solo per le Amministrazioni comunali).
- n. 1 copia cartacea del Rapporto preliminare;

Responsabile del procedimento dell'Autorità procedente _____

Tel _____ Fax _____

e-mail _____

Firma dell'Autorità procedente

ALLEGATO IV**TITOLO PIANO/PROGRAMMA****QUESTIONARIO****FASE DI CONSULTAZIONE**

Autorità procedente
ENTE
Servizio
e-mail:
Responsabile procedimento Tel.
www.xxxxxxx.yyy.it

Autorità competente
ENTE
Servizio
e-mail:
Responsabile procedimento Tel.
www.xxxxxxx.yyy.it

Il questionario può essere riconsegnato via mail, fax o a mano

1.A SOGGETTO CON COMPETENZE AMBIENTALI

Ente /Amministrazione/altro _____

Indirizzo _____

Referente _____

Recapito esistente _____

1.B ALTRO SOGGETTO

Nome/cognome/altro _____

Indirizzo _____

in qualità di _____

2. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

2.1 Si ritiene che il documento programmatico sia sufficientemente chiaro ed esaustivo?

È chiaro e completo

È da integrare in relazione alle seguenti

considerazioni: _____

2.2 Sono chiare le finalità generali del Piano, così come indicate nel documento programmatico?

Sì No

2.3 Vi sono aspetti che il Piano deve trattare ma che non trovano riscontro nel documento programmatico?

.. Gli aspetti indicati sono sufficienti

.. Gli aspetti indicati devono essere integrati con: _____

2.4 Nel Rapporto Preliminare ritenete che siano stati considerati tutti i piani ed i programmi con cui il Piano regolatore può interagire?

Sì No

In caso di risposta negativa, integrare l'elenco proposto nel Rapporto preliminare

Altri piani e programmi pertinenti al Piano
Livello Regionale
Livello Provinciale
Livello comunale
Altri strumenti programmatici

2.5 Si condivide l'impostazione del Rapporto Ambientale (Indice)?

Sì

No, si suggeriscono le seguenti modifiche: _____

2.6 Si ritiene completo l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e dei nominativi inseriti come pubblico interessato?

L'elenco è completo

L'elenco è da integrare con i seguenti nominativi:

3. TEMI ED ASPETTI AMBIENTALI

3.1 Si ritiene che l'elenco dei temi e degli aspetti ambientali sia corretto ed esaustivo?

Sì No

In caso di risposta negativa, indicare le modifiche/integrazioni all'elenco proposto:

- 3.2 Ai fini dello svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica, ritenete vi siano suggerimenti o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire?

- 3.3 Ai fini della definizione del Piano di Monitoraggio si ritiene di proporre questioni ambientali e relativi indicatori ritenuti significativi?

Sì No

In caso di risposta positiva, indicare le proposte

4. ULTERIORI PROPOSTE

Allegati:

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGATO V

Avviso al Pubblico – Valutazione Ambientale Strategica (Art. 14, comma 1, d. lgs. 152/2006 e s.m.i.)¹

Ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica il deposito della documentazione inerente il processo di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi relativa a²

La proposta di Piano è composta dai seguenti elaborati:

–
–
–

Gli elaborati della proposta di Piano oggetto dell'avviso, il relativo Rapporto ambientale e la Sintesi Non Tecnica sono consultabili sul sito web dell'Autorità Procedente/Proponente e dell'Autorità Competente:

- ³ _____
- ⁴ _____

Copia completa della documentazione in formato cartaceo è altresì disponibile per la consultazione presso:

- La sede dell'Autorità Procedente/Proponente:

- La sede dell'Autorità Competente:

- Uffici delle provincie il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli impatti della sua attuazione⁵:

- Uffici dei Comuni (limitatamente alla sola sintesi non tecnica) il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli impatti della sua attuazione⁵:

¹ Autorità Procedente/Proponente

² Indicare titolo del Piano/Programma

³ URL sito web dell'Autorità Procedente/Proponente

⁴ URL sito web dell'Autorità Competente

⁵ Indicare indirizzo, numero di fax, nonché indirizzo @mail/PEC

Chiunque, entro **60 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, può prendere visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi comunicandole all'Autorità Procedente ai seguenti indirizzi:

Autorità Procedente: Ente, Indirizzo, Direzione, Ufficio oppure all'indirizzo mail PEC xxx@yyy.zz

Autorità Procedente

ALLEGATO VI

Ai Soggetti competenti in materia ambientale

Ai Soggetti del pubblico interessato

Oggetto: Procedimento di VAS del Piano ----- Consultazione sulla proposta di piano, rapporto ambientale e sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si comunica che l'Autorità procedente ----- ha pubblicato sul BUR n. --- del ----- l'avviso di avvio delle consultazioni sulla proposta del piano/ programma ----- ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 152/2006 e smi.

Si informa che la proposta di piano/programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili per la consultazione nel formato elettronico ai seguenti indirizzi internet:

----- (sito web Autorità procedente)

----- (sito web Autorità competente)

e depositati in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici:

----- (sede Autorità procedente)

----- (sede Autorità competente)

----- (altri uffici)

A partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul BUR chiunque può presentare, entro il termine di *sessanta giorni* dalla pubblicazione medesima, osservazioni e contributi al seguente indirizzo:

----- (indirizzo, numero di fax, indirizzo @mail/PEC Autorità procedente)

I Soggetti competenti ambientali sono tenuti ad esprimere o far pervenire il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza di VAS che sarà appositamente convocata dall'Autorità competente per la VAS dopo il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.

L'Autorità procedente

Allegato VII. Schemi procedurali.

- A- Nuovo PRG parte strutturale con contestuale parte operativa. Variante generale al PRG parte strutturale con contestuale parte operativa.** (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 15, 16, e 18, comma 1 della L.r. 11/2005)
- B- Nuovo PRG parte operativa o Variante generale al PRG parte operativa con procedimento non contestuale al PRG, parte strutturale.** (art 13 - 17 e art.18 comma 4 l.r.11/2005)
- C- Piano attuativo e programma urbanistico in variante al PRG parte operativa.** (art. 24, comma 16, art. 13 e art. 17, comma 1, art. 28 e 28bis l.r. 11/2005)
- D- Variante parziale al PRG, parte strutturale.** (art. 18, comma 2, l.r. 11/2005)
- E- Variante parziale al PRG, parte strutturale.** (art. 18 comma 3 e 3bis e art. 28 comma 9bis l.r. 11/2005) **compresi i piani attuativi connessi ai programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che comportano variante al PRG, parte strutturale.**
- F- Variante parziale al PRG, parte operativa con i contenuti dell'art. 18 commi 2, 3, e 3 bis della l.r. 11/2005.**
- G- Variante parziale al PRG, parte strutturale e parte operativa.** (Procedimento SUAPE, Accordi di Programma, Conferenza di Servizi, OO.PP. art. 8 comma 2bis della l.r. 1/2004 e art. 18, comma 5 della l.r. 11/2005)
- H- Variante parziale al PRG - PdF non adeguati alle ll.rr. 31/1997 e 11/2005** (art. 30, l.r. 31/97 e art. 67, comma 3, l.r. 11/2005) **anche a mezzo di piano attuativo in variante.**
- I- Piani attuativi e programmi urbanistici** (art. 24 e 28 l.r. 11/2005) **non in variante al PRG, nel caso in cui il PRG non sia stato sottoposto a VAS.**

A		Nuovo PRG parte strutturale e parte operativa contestuale. Variante generale al PRG parte strutturale e parte operativa contestuale. (Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18, comma 1, della l.r. 11/2005)	
		Processo di Piano	Processo VAS
Fase 0	Attività Preparatorie		Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS. (art. 2, comma 1, let. b), l.r. 12/2010)
			Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8 bis, comma 2, l.r. 11/2005)
			Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.
Fase 1	Sistema delle conoscenze e delle valutazioni (art.8)	<p>Il Comune può convocare una Conferenza di servizi con tutti gli Enti e le Organizzazioni operanti sul territorio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l.r. 11/2005 al fine di acquisire elementi utili alla formazione del piano.</p> <p>Predisposizione del Quadro conoscitivo: insieme delle conoscenze necessarie all'individuazione delle risorse per lo sviluppo locale (naturali e culturali) ed alla valutazione della sostenibilità delle trasformazioni previste.</p> <p>Predisposizione Bilancio urbanistico.</p> <p>Predisposizione Documento di valutazione.</p>	<p>Avvio della Consultazione preliminare (SCOPING) sulla base del Rapporto preliminare, con Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia, Comuni e Province confinanti, altri Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali, per definire i contenuti del Rapporto ambientale. (90 gg. - art. 5, comma 2, l.r. 12/2010). La Consultazione preliminare si svolge attraverso la Conferenza di cui all' art.5, comma 2, della l.r.12/2010 ovvero nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi di cui all'art.8, comma 6, della l.r. 11/2005, ove convocata dal Comune assicurando, in tal caso, il rispetto delle disposizioni dell'art.5, comma 2, della l.r. 12/2010.</p>
Fase 2	Documento Programmatico (art.9)	<p>Il Comune approva il Documento Programmatico che contiene gli indirizzi per la stesura della parte strutturale del PRG. E' composto da una Relazione e schemi illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali scelte ed azioni strategiche per l'assetto del territorio, dal Quadro conoscitivo, dal Bilancio urbanistico, dal Documento di valutazione.</p>	Il Rapporto preliminare è parte integrante del Documento Programmatico.
		<p>Il Comune attua la partecipazione tramite pubblico avviso e contestualmente trasmette il Documento Programmatico alla Regione e alla Provincia. Inoltre informa i soggetti portatori di interessi e quelli coinvolti dalle azioni di programmazione. (art. 9, comma 3 della l.r. 11/2005)</p>	
		<p>Il Comune fissa un termine non inferiore a 30 gg. per le valutazioni, proposte e osservazioni al Documento Programmatico.</p>	

Fase 3	Conferenza di Copianificazione (art.10)	La Conferenza di copianificazione, che coinvolge Regione, Provincia nonché Comuni e Province confinanti, ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte indicate nel Documento Programmatico. Ogni Ente partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante. Il Comune, con un anticipo di 20 gg., convoca la prima riunione e entro 30 gg. dalla stessa i Soggetti invitati presentano proposte scritte e la Conferenza si chiude.	Nell'ambito della Conferenza di copianificazione l'Autorità competente partecipa fornendo indicazioni e indirizzi in merito alla redazione del Rapporto Ambientale in corso.
Fase 4	Accordo preliminare di Copianificazione (art.11)	I Soggetti coinvolti nella Conferenza di copianificazione possono sottoscrivere un Accordo preliminare di copianificazione su proposta del comune procedente. L'accordo riguarda le scelte strategiche di assetto del territorio e le scelte volte a specifiche politiche di settore. In sede di adozione del PRG il comune si adegua ai contenuti dell'Accordo preliminare.	
		Il Comune, dopo la conferenza di copianificazione, sulla base delle indicazioni e risultanze emerse, procede all'elaborazione conclusiva della proposta di piano.	Il Proponente conclude la stesura del Rapporto Ambientale comprensivo di Relazione per la Valutazione di Incidenza, ove dovuta ai sensi del DPR 357/1997 e smi, e della Sintesi non tecnica.
Fase 5	Adozione parte strutturale (art 13 - 14)	Entro 120 gg. dalla ratifica dell'Accordo di copianificazione o, in assenza di questo, dalla conclusione della Conferenza di copianificazione il Consiglio comunale adotta la parte strutturale del PRG e lo deposita presso gli uffici comunali, provinciali. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla ASL competente per la verifica igienico-sanitaria.	Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano, il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.
		Il Comune rende pubblico il deposito del piano attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso sull'Albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali.	Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.
		Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che lo pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca dati del SIAT.	L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.
		Entro 45 gg. dall'avviso sul BUR chiunque può prendere visione del PRG depositato e fare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro i 10 gg successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche.	Entro 60 gg dall'avviso sul BUR chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art 4, comma 1, lettera d) della l.r. 12/2010)
		Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS.
		Il Consiglio Comunale, entro 180 gg. dal termine per la consegna delle repliche, delibera sull'accoglimento delle stesse assicurando la coerenza con i contenuti e le prescrizioni del Parere motivato. Il Comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG.	Parere motivato. L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune procedente, svolge le attività tecnico istruttorie. Acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.

Fase 6	Conferenza Istituzionale (art.15)	Entro 30 gg. dalla suddetta delibera il Comune trasmette la parte strutturale del Piano alla Provincia competente che verifica i contenuti rispetto all'Accordo preliminare di copianificazione, se stipulato, e alle previsioni del PTCP, PUT e dei piani di settore vigenti al momento dell'adozione. La Provincia, entro 90 gg. dal ricevimento degli atti, convoca la Conferenza istituzionale, alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti della copianificazione (regione, provincia competente e provincie e comuni limitrofi). Sulla base delle verifiche già svolte, la Conferenza decide le eventuali modifiche al PRG o all'Accordo preliminare di copianificazione, nonché eventuali modifiche ai Piani sovraordinati (PUT, PTCP e piani di settore) con la sottoscrizione dell'Accordo definitivo.	
		La Provincia, entro 20 gg. dalla conclusione della Conferenza istituzionale, adotta il provvedimento finale in osservanza all'accordo definitivo. L'Accordo definitivo e la delibera di adozione del relativo provvedimento vengono trasmessi alla Regione e al Comune e ai partecipanti alla conferenza entro 15 gg. dall'adozione.	
Fase 7	Approvazione parte strutturale (art.16)	Il Comune entro 45 gg. dal ricevimento della delibera della Provincia approva il PRG che viene trasmesso alla Regione.	Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere Motivato b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano c) le misure adottate per il monitoraggio.
		La Regione pubblica sul BUR l'atto di approvazione del PRG.	
		Il PRG ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.	
Fase 8	Attuazione del piano		Attivazione del programma di monitoraggio ambientale.

B		Nuovo PRG, parte operativa o Variante generale al PRG, parte operativa con procedimento non contestuale al PRG, parte strutturale. (artt. 13 - 17 e art.18 comma 4 l.r.11/2005)	
		Processo di Piano	
Fase 0	Attività preparatorie		Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS. (art. 2, comma 1, let. b), l.r. 12/2010)
			Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8 bis, comma 2, l.r. 11/2005)
Fase 1	Elaborazione del PRG parte operativa		Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.
		Si procede alla stesura della parte operativa del PRG.	Avvio della Consultazione preliminare (SCOPING) sulla base del Rapporto preliminare, con Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia nonché Comuni e Province confinanti e Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali, per definire i contenuti del Rapporto Ambientale (90 gg. - art. 5, comma 2, l.r. 12/2010).
Fase 2	Adozione parte operativa	Il Consiglio comunale adotta la parte operativa del PRG e lo deposita presso gli uffici comunali e la Provincia territorialmente competente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla ASL competente per la verifica igienico-sanitaria.	Stesura del Rapporto ambientale. Qualora il PRG parte strutturale, sia stato sottoposto a VAS, nella redazione del Rapporto Ambientale si utilizzano le informazioni e gli approfondimenti già effettuati in sede di valutazione ambientale del PRG parte strutturale (art 14, comma 1, l.r 12/2010)
			Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente e presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.
Fase 3	Osservazioni del pubblico	Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'Albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali. Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che la pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca dati del SIAT.	Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del comune e dell'Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.
		Entro 45 gg dall'avviso sul BUR, chiunque può prendere visione del PRG, parte operativa depositato e formulare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro 10gg dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche.	Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (art. 4, comma 1, lettera d) della l.r. 12/2010)

fase4	Espressione parere motivato VAS	Il comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS.
		Il Consiglio Comunale, entro 180 dal termine per la consegna delle repliche, delibera sull'accoglimento delle stesse, assicurando la coerenza con i contenuti e le prescrizioni del Parere motivato. Il comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG.	Parere motivato L'Autorità competente, in collaborazione con il Comune precedente, svolge le attività tecnico istruttorie. Acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.
fase 5	Approvazione parte operativa	Il Comune approva il PRG, parte operativa che viene trasmesso alla Regione.	
		La Regione pubblica sul BUR l'atto di approvazione del PRG parte operativa.	Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere motivato; b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano; c) le misure adottate per il monitoraggio;
		Il PRG parte operativa ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.	
Fase 6	Attuazione del piano		Attivazione del programma operativo di monitoraggio ambientale

C		Piano attuativo e programma urbanistico in variante al PRG, parte operativa. (art. 24, comma 16, art.13, art. 17, comma 1, art. 28 e 28 bis, l.r. 11/2005)	
		Processo di Piano Attuativo	Processo VAS
Fase 0	Attività preparatorie		Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'Allegato I della Parte seconda del d.lgs. 152/2006.
			Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione (art. 8 bis, comma 2, l.r. 11/2005)
			Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente
Fase 1	Verifica di assoggettabilità	Si procede alla stesura del Piano attuativo o del Programma urbanistico in variante al PRG.	<p>Verifica di assoggettabilità. (art. 9, comma 1, l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L' Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente, sulla base degli esiti della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS, esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 gg. dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>Verifica di assoggettabilità semplificata. (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o approvati ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, (art. 3 comma 4bis, l.r. 12/2010) il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata .</p>
		<p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità a processo di VAS del piano si procede con le fasi di iter ordinario previste dalla norma urbanistica.</p> <p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano al processo di VAS si procede come di seguito indicato.</p>	

Fase 2	Adozione del piano attuativo		Avvio della Consultazione preliminare (Scoping) sulla base del Rapporto preliminare con l'Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia, nonché Comuni e Province confinanti e Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali, per definire i contenuti del Rapporto ambientale (90 gg. art. 5, comma 2, della l.r. 12/2010)
			Stesura del Rapporto ambientale
		Il Consiglio comunale adotta il Piano attuativo o il Programma urbanistico e lo deposita presso gli uffici comunali, la Provincia e l'Autorità competente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla Asl competente per la verifica igienico-sanitaria.	Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.
Fase 3	Osservazioni del pubblico	Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali. Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che la pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca dati del SIAT.	Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. È assicurata la pubblicazione sui siti web del comune e dell'Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.
		Entro 45 gg. chiunque può prendere visione del Piano attuativo o del Programma urbanistico e fare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro 10gg dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche. (I tempi sono ridotti della metà se il Piano attuativo in variante rientra nelle disposizioni dei commi 2, 3, 3bis dell'art. 18 della l.r. 11/2005)	Entro 60 gg., dall'avviso sul BUR, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art.4, comma 1, lett d) della l.r. 12/2010

fase 4	Espressione parere motivato VAS	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS
		Il Consiglio Comunale, entro 180 gg dal termine per la consegna delle repliche, delibera sull'accoglimento delle stesse assicurando la coerenza con i contenuti e le prescrizioni del Parere motivato. Il Comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG. (I tempi sono ridotti della metà se il Piano attuativo in variante rientra nelle disposizioni dei commi 2, 3, 3bis dell'art. 18 della l.r 11/2005)	Parere motivato L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune precedente, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il Parere motivato in 60.gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.
Fase 5	Approvazione del piano attuativo	Il Comune approva il Piano attuativo che viene trasmesso alla Regione. In caso di Programma urbanistico che comporti variante al PRG parte strutturale, l'approvazione del Programma è preceduta dalla Conferenza istituzionale ai sensi dell'art.15 della l.r 11/2005 quando il Programma contenga previsioni in deroga (art. 28, comma 9 bis della l.r. 11/2005)	Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere motivato; b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano; c) le misure adottate per il monitoraggio;
		Viene pubblicata sul BUR l'approvazione del Piano attuativo o del Programma urbanistico	
		Il Piano attuativo o il Programma urbanistico ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.	
Fase 6	Attuazione del piano		Attivazione del programma di monitoraggio ambientale

D		Variante parziale al PRG, parte strutturale. (art. 18, comma 2, l.r. 11/2005)	
		Processo di Piano	Processo VAS
Fase 0	Attività Preparatorie		<p>Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art.2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2, della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'Allegato I della Parte seconda del d.lgs. 152/2006.</p> <p>Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8bis, comma 2, l.r. 11/2005)</p> <p>Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.</p>
			<p>Verifica di assoggettabilità (art. 9, comma 1, l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L' Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Verifica di assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o approvati ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, (art. 3, comma 4 bis, l.r. 12/2010) il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata .</p>
Fase 1	Verifica di assoggettabilità		<p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica</p> <p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a pocesso di VAS si procede come di seguito indicato</p>

Fase 2	Elaborazione della variante	Si redigono i contenuti della variante al PRG	Avvio della Consultazione preliminare (Scoping) sulla base del Rapporto preliminare con l' Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia, nonché Comuni e Province confinanti alla Regione e Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali per definire i contenuti del Rapporto Ambientale (90 gg., art 5, comma 2, della l.r. 12/2010)
			Stesura del Rapporto Ambientale
Fase 3	Adozione della variante	Il Consiglio comunale adotta la variante al PRG e lo deposita presso gli uffici comunali, provinciali e presso l'Autorità competente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla Asl competente per la verifica igienico-sanitaria.	Consultazione VAS Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso la Regione, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.
		Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali.	Con la pubblicazione dell'atto di adozione del piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, e della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del Comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica.
		Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che lo pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca Dati del SIAT.	L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sede ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS, il termine entro il quale devono pervenire.
Fase 4	Osservazioni del pubblico	Entro 23 gg. chiunque può prendere visione del PRG depositato e formulare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro i 5 gg. successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche. Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art 4, comma 1, lett. d), della l.r.12/2010)

Fase 5	Parere motivato VAS	il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	il Comune raccoglie tutte le osservazioni ai fini della VAS.
		Il Consiglio Comunale, entro 90 gg. dal termine per la consegna delle repliche, delibera sull'accoglimento delle stesse assicurando la coerenza con i contenuti e le prescrizioni del Parere motivato. Il Comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG.	Parere motivato L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.
Fase 6	Approvazione della variante	Il Consiglio comunale approva la variante.	
		La Regione pubblica sul BUR l'approvazione della variante al PRG.	Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere motivato;
		Il PRG ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.	b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano; c) le misure adottate per il monitoraggio;
Fase 7	Attuazione del piano		Attivazione del programma di monitoraggio ambientale

III		Variante parziale al PRG, parte strutturale (art. 18, comma 3 e 3bis, art. 28 comma 9 bis, l.r. 11/2005), compresi i piani attuativi connessi ai programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che comportano variante al PRG, parte strutturale	
		Processo di Piano	Processo VAS
Fase 0	Attività Preparatorie		<p>Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'Allegato I della Parte seconda del d.lgs. 152/2006.</p> <p>Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8bis, comma 2, l.r. 11/2005)</p> <p>Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.</p>
		Verifica di assoggettabilità	<p>Verifica di assoggettabilità (art. 9, comma 1, l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L' Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>Verifica di assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o approvati ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, (art. 3, comma 4 bis, l.r. 12/2010) il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata .</p>
		<p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica</p> <p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter di seguito indicato</p>	

Fase 2	Elaborazione della variante	Si redigono i contenuti della variante al PRG	Avvio della Consultazione preliminare (Scoping) sulla base del Rapporto preliminare con l' Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia, nonché Comuni e Province confinanti e Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali per definire i contenuti del Rapporto ambientale (90 gg. art 5, comma 2, della l.r. 12/2010)
			Stesura del Rapporto ambientale
Fase 3	Adozione della variante	<p>Il Consiglio comunale adotta la variante al PRG e lo deposita presso gli uffici comunali e la Provincia competente territorialmente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla Asl competente per la verifica igienico-sanitaria.</p> <p>Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'Albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali.</p> <p>Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che lo pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca dati del SIAT.</p>	<p>Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.</p> <p>Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del Comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.</p>
Fase 4	Osservazioni del pubblico	Entro 23 gg. chiunque può prendere visione del PRG depositato e formulare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro i 5 gg. successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche. Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art 4, comma 1, lett d), della l.r.12/2010)

Fase 5	Parere motivato di VAS	il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	il Comune raccoglie tutte le osservazioni ai fini della VAS
		Il Consiglio Comunale, entro 90 gg. dal termine per la consegna delle repliche, delibera sull'accoglimento delle stesse assicurando la coerenza con i contenuti e le prescrizioni del Parere motivato. Il Comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG.	Parere motivato L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune, svolge le attività tecnico istruttorie. Acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il Parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.
Fase 6	Conferenza Istituzionale (art. 15)	Il Comune entro 8 gg. dalla suddetta deliberazione trasmette la variante alla Provincia.	
		La Provincia, entro 30 gg. dal ricevimento degli atti, convoca la Conferenza istituzionale.	
		La Provincia entro 30 gg. in alternativa alla convocazione della Conferenza comunica al Comune di non doverla attivare dettando eventuali osservazioni sui contenuti della variante	
Fase 7	Approvazione della variante	Il Comune approva la variante al PRG che viene trasmessa alla Regione.	Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere motivato; b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano; c) le misure adottate per il monitoraggio;
		La Regione pubblica sul BUR l'approvazione della variante al PRG.	
		La Variante ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.	
Fase 8	Attuazione del piano		Attivazione del piano operativo di monitoraggio ambientale

T	Variante parziale al PRG, parte operativa. (art. 18, commi 2, 3 e 3bis della l.r. 11/2005)	
	Processo di Piano	
Fase 0	Attività Preparatorie	Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'Allegato I della Parte seconda del d.lgs. 152/2006.
		Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8bis, comma 2, l.r. 11/2005)
		Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.
Fase 1	Verifica di assoggettabilità	<p>Verifica di assoggettabilità. (art. 9, comma 1, l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L' Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>Verifica di assoggettabilità semplificata. (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o approvati ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, (art. 3, comma 4 bis, l.r. 12/2010) il Proponente e/o l'Autorità precedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata .</p> <p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica.</p> <p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica.</p>

Fase 2	Elaborazione della variante	Si redigono i contenuti della variante al PRG	Avvio della Consultazione preliminare (Scoping) sulla base del Rapporto preliminare con l' Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia, Comuni e Province confinanti, altri Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali, per definire i contenuti del Rapporto Ambientale. (90 gg. art 5, comma 2, della l.r. 12/2010)
			Stesura del Rapporto Ambientale
Fase 3	Adozione della variante	Il Consiglio comunale adotta la variante al PRG e la deposita presso gli uffici comunali, provinciali e presso l'Autorità competente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla Asl competente per la verifica igienico-sanitaria.	Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano, il Comune deposita anche il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.
		Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali.	Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.
		Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che lo pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca Dati del SIAT.	
Fase 4	Osservazioni del pubblico	Entro 23 gg. chiunque può prendere visione del PRG depositato e fare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro i 5 gg. successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche	Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali.(art.4, comma 1, lett d), della l.r. 12/2010)
Fase 5	Parere motivato di VAS	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni ai fini della VAS
		Il Consiglio Comunale, entro 90 gg. dal termine per la consegna delle repliche, delibera sull'accoglimento delle stesse assicurando la coerenza con i contenuti e le prescrizioni del Parere motivato. Il Comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG.	Parere motivato. L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali, avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.

Fase 6	Conferenza Istituzionale (art.15)	Il Comune entro 8 gg. dalla suddetta deliberazione trasmette la variante alla Provincia.	
		La Provincia, entro 30 gg. dal ricevimento degli atti, convoca la Conferenza istituzionale.	
		La Provincia entro 30 gg. in alternativa alla convocazione della Conferenza comunica al Comune di non doverla attivare dettando eventuali osservazioni sui contenuti della variante	
Fase 7	Approvazione della variante	Il Comune approva la variante al PRG che viene trasmessa alla Regione.	Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere motivato; b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano; c) le misure adottate per il monitoraggio;
		La Regione pubblica sul BUR l'approvazione della variante al PRG.	
		Il PRG ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.	
Fase 8	Attuazione del piano		Attivazione del programma di monitoraggio ambientale

G		 Variante parziale al PRG, parte strutturale e parte operativa. (Procedimento SUAPE, Accordi di Programma, Conferenza di Servizi, OO.PP. (art. 8, comma 2 bis, l.r. 1/2004. art. 18, comma 5, della l.r. 11/2005)	
		Processo di Piano	Processo VAS
Fase 0	Attività Preparatorie		<p>Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8bis, comma 2, l.r. 11/2005)</p> <p>Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.</p>
Fase 1	Verifica di assoggettabilità		<p>Verifica di assoggettabilità. (art. 9, comma 1, l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L' Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Verifica di assoggettabilità semplificata. (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o approvati ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, (art. 3, comma 4 bis, l.r. 12/2010) il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata .</p>
		Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario.	
		Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter di seguito indicato.	

Fase 2	<p>Si redigono i contenuti della variante al PRG effettuando, in materia di SUAPE (art.8 DPR 160/2010), i relativi adempimenti e valutazioni. Inoltre nel caso di attività commerciali deve essere assicurato quanto previsto dagli artt. 18 e 18 bis, della l.r. 24/2009 come modificata ed integrata con la l.r.15/2010</p>	<p>Avvio della Consultazione preliminare (Scoping) sulla base del Rapporto preliminare con l' Autorità competente, Servizi della Regione, Provincia, nonché Comuni e Province confinanti, altri Soggetti interessati alle ricadute sulle componenti ambientali, per definire i contenuti del Rapporto ambientale (90 gg. art. 5, comma 2, della l.r. 12/2010)</p> <p>Stesura del Rapporto ambientale</p>
Fase 3	<p>La Conferenza dei Servizi adotta la variante al PRG che viene depositata.</p> <p>Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'Albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali.</p> <p>Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che la pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca dati del SIAT.</p> <p>Entro 23 gg. chiunque può prendere visione del PRG depositato e fare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro i 5 gg. successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche</p> <p>Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.</p>	<p>Consultazione VAS. La Conferenza di servizi adotta anche il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano, l'ufficio comunale del SUAPE deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.</p> <p>Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.</p> <p>L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune precedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.</p> <p>Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 12/2010)</p> <p>Il Comune raccoglie tutte le osservazioni ai fini della VAS</p> <p>Parere motivato. L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.</p> <p>La Conferenza dei Servizi decide sull'accoglimento delle osservazioni.</p>

Fase 4	Approvazione varianti art. 18, c. 5	Il Consiglio comunale delibera sull'esito della Conferenza di Servizi e determina l'approvazione della variante	La Regione pubblica sul BUR l'approvazione della variante al PRG.	Il PRG ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.		Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente: a) del Parere motivato; b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano; c) le misure adottate per il monitoraggio;
Fase 5	Attuazione del piano		Attivazione del piano operativo di monitoraggio ambientale			

H	Variante parziale al PRG/PdF non adeguato alle ll.rr. 31/1997 e 11/2005 (art. 30, l.r. 31/97 e art. 67, comma 3 l.r. 11/2005) anche a mezzo di piano attuativo in variante.	
	Processo di Piano	
		Processo VAS
Fase 0	Attività Preparatorie	Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I della Parte seconda del d.lgs. 152/2006.
		Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8 bis, comma 2, l.r. 11/2005)
Fase 1	Verifica di assoggettabilità	Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.
		Si redigono i contenuti della variante al PRG/PdF
		Verifica di assoggettabilità. (art.9, comma 1, l.r.12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L'Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 giorni dalla trasmissione dell'istanza.
		Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica
		Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter di seguito indicato.

Fase 2	Adozione della variante	Il Consiglio comunale adotta la variante al PRG/PdF e la deposita per 10 gg. presso gli uffici comunali, provinciali e presso l'Autorità competente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla ASL competente per la verifica igienico-sanitaria.	Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.
		Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'Albo pretorio e la pubblicazione a mezzo stampa.	Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.
		Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che lo pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca Dati del SIAT.	L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune procedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.
		Entro 20 gg. dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può prendere visione del PRG depositato e formulare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Nei successivi 10 gg. alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche	Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art. 4, comma 1, lett. d), della l.r.12/2010)
		Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.	Il Comune raccoglie tutte le osservazioni ai fini della VAS.
			Parere motivato. L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della Conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.
		Il Consiglio Comunale delibera sull'accoglimento delle stesse. In sede di adozione il comune esprime il parere in materia di idraulica, idrogeologia e sismica in merito alle previsioni del PRG/PdF.	

Fase 3		<p>Il Comune trasmette le deliberazioni alla Provincia.</p> <p>La Provincia, entro 60 gg. dal ricevimento degli atti, su apposita istruttoria degli uffici può formulare osservazioni e prescrizioni sulle previsioni della variante</p>	
Fase 4	Approvazione della variante	<p>Il Comune approva la variante al PRG/PdF che viene trasmessa alla Regione.</p> <p>La Regione pubblica sul BUR l'approvazione della variante al PRG/PdF</p> <p>Il PRG/PdF ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.</p>	<p>Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente:</p> <p>a) del Parere motivato;</p> <p>b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;</p> <p>c) le misure adottate per il monitoraggio;</p>
Fase 5	Attuazione del piano		Attivazione del programma di monitoraggio ambientale

Piani attuativi e programmi urbanistici (art. 24 e 28 l.r. 11/2005) non in variante al PRG, nel caso in cui il PRG non sia stato sottoposto a VAS.		Processo di Piano		Processo VAS	
I	Fase 0	Attività Preparatorie		<p>Predisposizione di un Rapporto preliminare di VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) o, nel caso del ricorso alla Verifica di Assoggettabilità semplificata (art. 9, comma 2 della l.r. 12/2010), di una Relazione motivata redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I della Parte seconda del d.lgs. 152/2006.</p> <p>Individuazione dell'Autorità competente per la VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 8bis, comma 2, l.r. 11/2005)</p> <p>Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 4, comma 3, l.r. 12/2010) in collaborazione con l'Autorità competente.</p>	
		Verifica di assoggettabilità	<p>Si redigono i contenuti del Piano attuativo o del Programma.</p>	<p>Verifica di assoggettabilità. (art. 9, comma 1, l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità competente istanza con allegata documentazione. L' Autorità competente trasmette ai Soggetti portatori di competenze ambientali la documentazione e convoca contestualmente la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente esprime il provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS in 60 gg. dalla trasmissione dell'istanza.</p> <p>Verifica di assoggettabilità semplificata. (art. 9, comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS o approvati ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non introducano impatti significativi sull'ambiente, (art. 3, comma 4 bis, l.r. 12/2010) il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta Relazione, richiedono alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata .</p>	
			<p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica</p> <p>Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a processo di VAS si procede secondo l'iter di seguito indicato.</p>		

Fase 2	
Adozione della variante	
<p>La Giunta comunale adotta il Piano Attuativo o il Programma e lo deposita per 15 gg. presso gli uffici comunali e la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente. Il Comune trasmette la delibera di adozione alla Asl competente per la verifica igienico-sanitaria.</p>	<p>Consultazione VAS. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale adotta anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Oltre a depositare gli elaborati di Piano il Comune deposita anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica presso l'ufficio comunale del Piano, presso la Provincia territorialmente competente, presso l'Autorità competente per la VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso i comuni confinanti.</p>
<p>Il Comune rende pubblico il deposito attraverso avviso sul BUR, l'affissione dell'avviso all'Albo pretorio e la pubblicazione su almeno 2 quotidiani locali.</p>	<p>Con la pubblicazione dell'atto di adozione del Piano sul BUR è altresì reso noto, con lo stesso avviso, il deposito del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e di tutti gli elaborati del Piano. E' assicurata la pubblicazione sui siti web del Comune e dell' Autorità competente dello stesso atto, del relativo avviso e di tutti gli elaborati che compongono il piano compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.</p>
<p>Il Comune trasmette la Delibera di adozione alla Regione che lo pubblica sul BUR e provvede all'implementazione della Banca Dati del SIAT.</p>	<p>L'avviso, ai fini della VAS, indica: titolo della proposta di piano, Comune precedente, Autorità competente, sedi ove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, denominazione e indirizzo dell'ufficio comunale a cui vanno consegnate le osservazioni ai fini della VAS e il termine entro il quale devono pervenire.</p>
<p>Entro 15 gg. chiunque può prendere visione del P.A.depositato e formulare osservazioni. Chiunque può prendere visione delle osservazioni. Entro i 10 gg. successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni chiunque può presentare brevi repliche.</p>	<p>Entro 60 gg. dall'avviso sul BUR, chiunque può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini ambientali. (art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 12/2010)</p>
<p>Il Comune raccoglie tutte le osservazioni e le repliche.</p>	<p>Il Comune raccoglie tutte le osservazioni ai fini della VAS.</p>
	<p>Parere motivato. L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con il Comune, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta i pareri e tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai fini ambientali avvalendosi della conferenza di VAS. L'Autorità competente esprime il parere motivato in 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni del pubblico, salvo la sospensione dei termini una sola volta per motivate ragioni tecniche. Il Comune in collaborazione con l'Autorità competente provvede a conformare il Piano ai contenuti del Parere motivato.</p>

Fase 3	Approvazione varianti	<p>La Giunta comunale, entro il termine perentorio di 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, approva il Piano Attuativo o il Programma, previa valutazione delle osservazioni, opposizioni e repliche.</p> <p>La Regione pubblica sul BUR l'approvazione del Piano Attuativo o il Programma.</p> <p>Il Piano Attuativo o il Programma ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.</p>	<p>Con lo stesso atto di approvazione il Comune dispone la pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'Autorità Competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del Parere motivato; b) di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano ; c) le misure adottate per il monitoraggio;
Fase 4	Attuazione del piano		Attivazione del programma di monitoraggio ambientale

ALLEGATO A - D.G.R. 1661/12

**“Organizzazione e funzionamento delle Conferenze di
servizio interne (L.R. 8/2011, Art. 35, comma 4, e art. 37)”**

Premessa.

La conferenza di servizi costituisce «un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore» (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012).

Trattasi, in particolare, di un istituto introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse, e/o di strutture organizzative differenti della medesima amministrazione, «che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte» (Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 1993) e che è «orientato alla realizzazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., in quanto assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente» (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012; Id., sentenza n. 313 del 2010). La conferenza di servizi, quindi, realizza un giusto temperamento fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un'istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti, e/o gli uffici del medesimo ente, che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012; Id., sentenza n. 348 del 1993).

Gli artt. da 30 a 36 della L.R. n. 8/2011 disciplinano le conferenze di servizi c.d. "esterne", per tali intendendosi quelle:

- promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest'ultima, nonché dagli enti locali territoriali;
- nell'ambito delle quali sono coinvolte differenti amministrazioni;
- relative a più procedimenti funzionalmente collegati e diretti all'adozione di una decisione "pluristrutturata", ovvero sia destinata a sostituire le determinazioni delle differenti amministrazioni partecipanti.

Le conferenze di servizi "interne", invece, per tali intendendosi quelle indette dal responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti comunque denominati da parte di altre strutture organizzative della Regione, sono disciplinate dal solo art. 37 della l.r. 8/2011. Sono inquadrabili all'interno di tale categoria anche le conferenze di servizi promosse al fine di determinare la posizione unitaria della Regione da esprimere nelle conferenze di servizi "esterne" convocate da altre amministrazioni procedenti, nelle quali siano interessati più procedimenti amministrativi regionali (cfr. art. 35, comma 4).

L'art. 37 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 si limita a disciplinare la convocazione della conferenza di servizi "interna", dettando solo alcune prescrizioni in ordine alla forma della convocazione di tale modello procedimentale, che deve essere adottata dall'ufficio regionale competente.

A tale riguardo, in particolare, l'art. 37, comma 2 dispone che «la convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data».

Nulla, invece, tale norma prescrive in merito a:

- termine entro il quale si deve tenere la prima riunione;
- contenuto dell'avviso di convocazione;
- possibilità per i destinatari dell'avviso di convocazione di chiedere l'effettuazione della prima riunione in una differente data.

Ebbene, al fine di favorire la collaborazione tra i diversi uffici coinvolti, nell'ottica di una semplificazione procedimentale finalizzata ad una più semplice e più rapida conclusione del procedimento, si ritiene opportuno definire modalità operative conformi alla soluzione adottata dall'art. 32 per la conferenza di servizi "esterna". Sempre l'art. 37 non contiene alcuna disposizione volta a disciplinare lo svolgimento dei lavori della conferenza di servizi "interna" seppure la disciplina dello svolgimento dei lavori assume una centrale rilevanza per l'effettivo funzionamento del modello procedimentale in esame e per garantire una più rapida conclusione del procedimento. Tale articolo, infatti, si limita ad individuare i soggetti legittimati a prendervi parte, identificando questi ultimi nei «responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati» (art. 37, comma 3). Anche in ordine a tale aspetto si ritiene opportuno definire principi di riferimento. Infine, l'art. 37 si limita a disporre che «la determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1» (art. 37, comma 4), ovverosia «pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati» che il responsabile del procedimento deve acquisire «da parte di altre strutture organizzative della Regione», ma nessuna prescrizione viene invece dedicata al fine di definire termini e modalità nelle quali la determinazione conclusiva deve essere espressa. Anche su tale aspetto vengono determinati principi cui attenersi.

1. Ambito di applicazione.

La presente direttiva disciplina le Conferenze dei Servizi interne che attengono alle attività della Regione, sia in veste di soggetto procedente, che di soggetto partecipante a conferenze indette da altri enti. Il dirigente della struttura responsabile del relativo procedimento è competente sia ai fini della convocazione che a quelli della partecipazione.

Quando la conferenza ha per oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, o di interesse pubblico, la convocazione è disposta dal dirigente del servizio competente sull'opera.

Qualora la Regione non sia Amministrazione procedente e debba rilasciare, in sede di Conferenza, più atti o pareri di pertinenza di più strutture, ai lavori medesimi interviene il dirigente competente sull'opera. In tal caso, dovranno essere acquisiti preliminarmente i pareri e le valutazioni dei responsabili delle altre strutture coinvolte, tramite ricorso a conferenze istruttorie interne regolate come di seguito.

La presente direttiva disciplina anche le modalità di partecipazione ed espressione dei servizi regionali convocati ai fini della determinazione della posizione unitaria della Regione da esprimere nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica. A quest'ultimo riguardo, si precisa che le conferenze di servizi "interne" preliminari ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica devono essere convocate dal responsabile del Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e Sviluppo sostenibile, il quale assume il ruolo di responsabile del procedimento, nonché di unico rappresentante della Regione legittimato a partecipare al successivo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

La direttiva costituisce, inoltre, indirizzo per le conferenze di servizi "interne" promosse dagli Enti Locali nelle materie ad essi conferite dalla Regione.

2. Tempi e modalità di convocazione.

La conferenza dei servizi interna si apre alla data stabilita nella convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti. Le strutture regionali procedono alla convocazione delle conferenze di servizi interne attenendosi al rispetto di:

- obbligo di convocazione della conferenza mediante comunicazione con PEC;
- obbligo di indicare nell'avviso di convocazione la data della prima riunione che si deve obbligatoriamente tenere entro cinque giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'ufficio procedente, in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro dieci giorni dalla convocazione stessa;
- obbligo di indicare nell'avviso di convocazione quale sia lo specifico argomento oggetto della riunione.

3. Svolgimento dei lavori.

La conferenza di servizi "interna" nello svolgimento dei propri lavori deve attenersi a:

- obbligo di assumere le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti, assegnando prevalenza, in caso di parità di voti, alla posizione espressa dal rappresentante dell'ufficio procedente;
- obbligo per la struttura organizzativa che indice la conferenza di provvedere ai compiti di segreteria e di redazione del relativo verbale;
- obbligo, per le conferenze di servizi promosse ai sensi dell'art. 35, comma 4, di adottare la decisione con cui si determina la posizione unitaria della Regione e si individua il rappresentante della Regione legittimato ad esprimere la posizione di quest'ultima nella conferenza di servizi "esterna", entro e non oltre il termine coincidente con la data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi "esterna"; nel caso in cui entro tale data la conferenza di servizi "interna" non esprima una posizione unitaria, il responsabile della struttura organizzativa competente è obbligato a comunicare, in sede di determinazione del calendario dei lavori della conferenza di servizi "esterna", il termine ultimo previsto per la formazione della volontà di quella "interna", che non può comunque eccedere quello di conclusione dei lavori della conferenza di servizi "esterna" alla quale partecipa; obbligo, per le conferenze di servizi promosse ai sensi dell'art. 37, di adottare la decisione conclusiva entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni, decorrente dalla data in cui si tiene la prima riunione, salvo che non vengano in rilievo interessi costituzionalmente protetti, nel qual caso il predetto termine non può comunque eccedere il termine perentorio di trenta giorni.
- rispetto della titolarità della legittimazione a partecipare ai lavori della conferenza e ad esprimere in modo vincolante la volontà della struttura regionale di appartenenza, in capo al dirigente o suo delegato per ogni Servizio regionale interessato, per tale intendendosi ogni Servizio del quale debba essere acquisito un parere, una intesa, un concerto, un nulla osta o ogni altro atto comunque denominato;
- obbligo di redigere un verbale dei lavori di ciascuna riunione della conferenza, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti al termine di ogni riunione.

4. La fase conclusiva e disciplina del dissenso.

La fase conclusiva deve rispondere al seguente dettato:

- la decisione conclusiva deve essere adottata entro i termini perentori indicati al precedente § 3;
- all'esito dei lavori, o decorso inutilmente il termine di conclusione individuato nella prima riunione, il responsabile del procedimento della struttura organizzativa procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni "prevalenti" espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento al fine di esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;
- il responsabile della struttura organizzativa procedente recepisce, con propria determinazione, la conclusione motivata del procedimento, risultante dal verbale dei lavori sottoscritto dai soggetti intervenuti in occasione della riunione conclusiva della conferenza di servizi. Il verbale della conferenza contiene:
 - a) l'oggetto della conferenza;
 - b) l'elenco delle strutture convocate;
 - c) l'elenco delle strutture intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;
 - d) l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun soggetto intervenuto;
 - e) l'esposizione in forma analitica delle determinazioni così come risultanti dalle volontà espresse dalla maggioranza dei partecipanti.

La determinazione dirigenziale attribuisce efficacia alla decisione espressa dalla conferenza di servizi;

- il responsabile del procedimento deve considerare acquisito l'assenso della struttura regionale convocata, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia preso parte ai lavori della conferenza o, all'esito dei lavori, non abbia espresso definitivamente la volontà della struttura rappresentata;
- il dissenso espresso in sede di conferenza da uno o più rappresentanti delle strutture regionali interessate e regolarmente convocate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità:
 - deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi;
 - deve essere congruamente motivato;
 - non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima;
 - deve recare specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso;
- ove venga espresso motivato dissenso da parte di una struttura regionale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, deve essere rimessa dalla struttura procedente alla decisione rispettivamente dei Direttori o dei Coordinatori delle strutture regionali interessate

che si pronunciano, formalmente, entro il termine perentorio di dieci giorni, informando della stessa decisione l'Assessore competente e quindi la Giunta regionale nella prima seduta utile della Giunta medesima.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*
